

il suo discorso ieri erano troppo forti; e del resto questa mattina io ho riletta la relazione del Pellicchia ed altre ed ho trovato che vi sono delle pagine in cui dice che vi sono dei tribunali in cui il servizio procede eccellentemente. È naturale, ripeto, che chi vi va a fare delle ispezioni possa trovare degli inconvenienti; ma questo non autorizza ad affermare, come pareva volesse affermare l'onorevole Lucchini, che la giustizia penale non possa funzionare perchè i casellari procedono malissimo. Debbo anzi dire all'onorevole Lucchini che io trovo un po' strane le sue osservazioni perchè stamani ho riletta la relazione Pellicchia ed ho trovato una diversità così stridente tra quanto è scritto in quella relazione e quello che ieri egli ha sostenuto che non posso a meno di meravigliarmene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. Data l'ora e dato il consenso unanime di tutta la Camera per questo disegno di legge, mi limiterò ad una semplice dichiarazione. Dichiaro, cioè, che lo approverò senza timidità e senza entusiasmo; senza timidità, perchè, nonostante tutte le malinconie professionali, ho fede nella magistratura, e confido che il magistrato applicherà anche questa nuova legge con criteri onesti e prudenti, quantunque la legge non gli fornisca alcun criterio; senza timidità perchè, tra tutti gli svantaggi che può presentare, offre anzitutto il vantaggio, che già è stato rilevato, di limitare l'uso e l'abuso del diritto di grazia, divenuto tra noi un quarto grado di giurisdizione; senza timidità finalmente perchè tra gli altri vantaggi ha pur quello di limitare l'inconveniente dei minorenni inviati al carcere corrotto e corruttore, ad onta che i magistrati nelle loro sentenze dispongano, ma invano, che sieno mandati a scontare la pena in una casa di correzione; poichè un altro dato importantissimo di statistica, forse più importante di quello, che possa fornire il casellario giudiziario, è questo: che novantanove su cento delle condanne non sono espiate nel modo, che è stato designato ed imposto nella sentenza.

Voterò dunque senza timidità questo progetto; ma lo voterò anche senza entusiasmo; perchè, francamente, la mancanza di qualunque indicazione di criteri e di motivi, per cui l'esenzione o la sospensione della pena viene ad essere disposta dal magistrato, induce, secondo me, uno di quei caratteri di antipatia intorno al magistero punitivo, pei quali si è oppugnato da molti l'istituto della multa, e da molti si viene accreditando il sospetto anche quando non è giustificato. Quali sono i criteri, per cui il magistrato dichiara sospesa la pena o può

mandare esente da pena chi si trova nelle condizioni contemplate in questo disegno di legge?

La legge non lo dice; mentre la legge Béranger faceva almeno qualche accenno alle circostanze attenuanti, alla sospensione della acquistata libertà, ai segni del pentimento; tutte indicazioni generali, vaporose quanto si vuole, ma che almeno davano al magistrato un criterio, e soprattutto lo circondavano di quella simpatia, per cui il suo giudizio verso il condannato liberato veniva ad essere in qualche modo giustificato.

La stessa nostra legge italiana, per altre disposizioni, che contengono benefici speciali, indica gli opportuni criteri. Ricordo tra gli altri l'articolo 639 del codice di commercio, il quale, quando concede benefici a favore del fallito, rispetto al quale si può dichiarare estinta l'azione penale, per speciali riguardi per il fallito, presuppone speciali criteri, che possano giustificare un provvedimento siffatto. Questi criteri possono essere il saggio del concordato, le cause del fallimento ed altre circostanze per cui i benefici dell'articolo 639 possono essere giustificati; ma qui nessuna giustificazione. Ora io credo che, se non dobbiamo imitare la legge Béranger, se non dobbiamo in questo nuovo disegno di legge indicare i criteri, ai quali il magistrato si debba ispirare, per lo meno dobbiamo adottare il savissimo provvedimento suggerito dal collega Calissano, che, cioè, se la motivazione di questo beneficio del magistrato non deve essere data dalla legge, sia almeno scritta nella sentenza; per modo che il giudice non segua un criterio di simpatia o d'indulgenza o altro criterio (ritengo però sempre onesto e prudente), ma conceda il beneficio, che la legge conferisce dandone la giustificazione.

Allora con l'emendamento Calissano noi ovvieremo a quegli inconvenienti, che, secondo me, sono il difetto più grave di questa legge.

Non entro nei particolari del disegno di legge, ma debbo dichiarare che sono dell'avviso perfettamente opposto a quello manifestato dall'onorevole Colombo-Quattrofrati. Egli propone di abolire la condizione del risarcimento dei danni, mentre accetta quella della soddisfazione delle spese giudiziali. Io penso tutto il contrario; penso, cioè, che, mentre quella condizione fiscale della soddisfazione delle spese giudiziali si risolverebbe in una parzialità ed in una odiosità rispetto all'applicazione del disegno di legge, viceversa l'adempimento degli obblighi, che il danneggiatore ha di fronte al danneggiato, risponde ad uno dei criteri più moderni di considerare il delitto, quando sia commesso per occasione o per passione; mentre la scuola positiva ha sempre sostenuto, a mo' d'esempio, come